

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Provincia di Padova



REGOLAMENTO COMUNALE
CONSULTA DEI GIOVANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 27 aprile 2017

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 22 novembre 2018

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 28 settembre 2022

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Capo I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Articolo 1 - Istituzione

E' istituita dal Comune di Montegrotto Terme con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 27 aprile 2017 la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

Articolo 2 - Attribuzioni

La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili. La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie oggetto di interesse del mondo giovanile del territorio.

La Consulta attende, pertanto, alle finalità sotto indicate:

- a) fornisce pareri sulle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili, con particolare riguardo all'ambito educativo, formativo e di approccio al mondo del lavoro, favorendo il raccordo fra il mondo giovanile locale e le istituzioni;
- b) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla migliore definizione delle stesse;
- c) promuove dibattiti, ricerche, incontri e manifestazioni inerenti le tematiche giovanili;
- f) elabora, in occasione della presentazione del bilancio di previsione finanziario, progettualità ed obiettivi finalizzati al sostegno di bisogni e delle istanze aggregative, sociali e del tempo libero dei giovani;
- g) sottopone all'amministrazione opportunità di finanziamento di finanziamenti derivanti dalle istituzioni pubbliche e private che abbiamo ad oggetto finalità riconducibili ai progetti giovanili sul territorio.

Capo II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Articolo 3 - Organi

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Presidente.

Articolo 4 - L'Assemblea

Fanno parte dell'Assemblea della Consulta:

- il Sindaco o suo delegato, per il necessario raccordo istituzionale;
- n. 3 giovani espressi dai capigruppo consiliari di cui n. 2 indicati dalla maggioranza e n. 1 dalla minoranza;
- n. 6 giovani individuati previa pubblicazione di apposito avviso;

I membri della Consulta dovranno essere scelti fra giovani di età compresa fra i 16 ed i 30 anni, residenti nel territorio comunale e dureranno in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, senza decadere al raggiungimento del trentesimo anno di età. L'Assemblea è nominata dal Sindaco.

L'assemblea è organo centrale della consulta giovanile e svolge i seguenti compiti:

- formula proposte e pareri ed elabora i progetti di cui all'art. 2;
- promuove rapporti con analoghe istituzioni operanti in altre realtà della provincia e della regione;
- propone, anche attraverso il locale Servizio Informagiovani, proposte progettuali inerenti, in particolare, l'ambito formativo e di avviamento alla prima occupazione.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Assemblea si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina.

Le dimissioni dovranno essere presentate in forma scritta al protocollo del Comune di Montegrotto Terme ed indirizzate al Sindaco.

Il componente della Consulta che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipi alle riunioni dell'assemblea decade, il Presidente dovrà darne tempestiva comunicazione al Sindaco.

Articolo 5 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea tra i propri membri nel corso della seduta di insediamento della Consulta.

In tale seduta viene anche eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea il vicepresidente.

Competenze del Presidente:

- Predisporre l'ordine del giorno.
- Convoca e presiede l'Assemblea.
- Relaziona periodicamente o su richiesta l'Amministrazione comunale in ordine a questioni, problematiche e proposte;
- Presenta, sottoscrivendolo, ogni atto che si configuri come proposta o parere agli organi dell'Amministrazione comunale.

Capo III – FUNZIONAMENTO

Articolo 6 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno 4 volte l'anno con cadenza trimestrale a cura del Presidente della stessa. Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e almeno un terzo dei membri della Consulta stessa. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo ad alcun gettone di presenza.

La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, senza oneri per l'Ente, tecnici, esperti, rappresentanti di altri Enti o Associazioni, gli Assessori, e i funzionari comunali.

I lavori della Consulta sono pubblici ed aperti all'intera cittadinanza.

La convocazione dell'Assemblea avviene di norma mediante avviso scritto, attraverso gli uffici comunali, almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea stessa.

In occasione della prima seduta, il Sindaco o suo delegato convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro un mese dalla sua istituzione.

Articolo 7 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli stessi. L'Assemblea decide a maggioranza relativa dei presenti.

La sede delle sedute della Consulta è fissata nei locali comunali. Di ciascuna riunione della Consulta viene redatto verbale ordinato in apposita raccolta e tenuto agli atti. Il segretario verbalizzante viene di volta in volta designato fra i componenti.

La Consulta si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Articolo 8 - Modificazioni del Regolamento

Il Regolamento della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione. L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.

La Consulta può regolamentare la propria attività e lo svolgimento dei lavori, nei limiti dello Statuto Comunale e del presente Regolamento attraverso apposito atto approvato dall'Assemblea.

Articolo 9 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.